

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 27

Adunanza 21 dicembre 2004

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI LA LOGGIA - VARIANTE PARZIALE N. 8
AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 900 – 453680/2004

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANNI OLIVA, FRANCO CAMPIA, MARCO BELLION, VALTER GIULIANO, ELEONORA ARTESIO, PATRIZIA BUGNANO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, SILVANA SANLORENZO, ALESSANDRA SPERANZA, AURORA TESIO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori GIUSEPPINA DE SANTIS e CINZIA CONDELLO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Sanlorenzo.

Premesso che per il Comune di La Loggia:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 12-26826 del 15/03/1999;
- ha apportato a detto Piano cinque Varianti parziali, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 36 del 10/11/2003, il Progetto preliminare della Variante parziale n. 6 al P.R.G.C. vigente;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 12 del 18/05/2004, il Progetto preliminare della Variante parziale n. 7 al P.R.G.C. vigente;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 13 del 18/05/2004, il Progetto preliminare della

Variante parziale n. 9 al P.R.G.C. vigente;

- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 33 del 14/10/2004, il Progetto preliminare della Variante parziale n. 8 al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'art. 17, comma 7, L.R. 56/77; che ha trasmesso alla Provincia, in data 17/11/2004, per il pronunciamento di compatibilità, come previsto dal suddetto settimo comma;
(Prat. 113/2004)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- superficie: 1.285 *ha* a carattere pianeggiante, il 73 % dei quali ad ottima e buona fertilità, (675 ettari appartenenti alla Classe I di Capacità d'uso dei suoli e 257 ettari alla Classe II), che ne denotano l'eccellente vocazione agricola;
- popolazione: 6.485 abitanti al 2001;
- trend demografico: dopo una crescita sostenuta nel corso degli anni '70-'80 (4.836 ab. al 1971 e 5.418 ab. al 1981), si è pressoché stabilizzato negli ultimi anni (6.303 ab. al 1991 e 6.483 ab. al 1999);
- infrastrutture per la mobilità: è attraversato dalla Tangenziale Sud, dalla ex S.S. n. 20 per Carignano-Carmagnola-Cuneo (ora di competenza regionale) e dalla S.P. n. 145 di La Loggia, per Castagnole-Piobesi-Vinovo;
- idrologia e assetto idrogeologico: è lambito, ad ovest e a nord-ovest, lungo il confine con Carignano e Moncalieri, dal Fiume Po e, a nord-est, dal suo affluente Chisola. Rispetto a tali corsi d'acqua, il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Po (PAI), approvato con D.P.C.M. del 24/05/2001 e pubblicato sulla G.U. n. 183 dell'8 agosto 2001, individua aree in fascia A, B e C;
- risulta compreso nel *Circondario Provinciale di Torino*, Sub-ambito "*Torino*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
- il suo centro storico è classificato dal P.T.C. come *Centro di tipo D, di interesse provinciale*;
- non è compreso nei *sistemi di diffusione urbana* individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- sistema produttivo: nell'ipotesi di riassetto strategico del comparto manifatturiero e artigianale del P.T.C. è compreso tra gli ambiti di valorizzazione produttiva, nella categoria delle *Coerenze radiali strategiche*;
- fa parte, insieme ad altri 22 comuni, del *Patto Territoriale Torino Sud* promosso dalla Città di Moncalieri;
- tutela ambientale:
 - la porzione del suo territorio posta a ridosso del Fiume Po è interessata dal Piano d'Area e dal P.T.O. del Po;
 - una parte del territorio è interessata dall'Area Protetta Regionale Istituita della Fascia Fluviale del Po, denominata "*Lanca di Santa Marta e confluenza Po-Banna*", sul quale insiste anche il Biotopo Comunitario-Direttiva 92/43/CEE "*HABITAT*" - BC 10017;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 8 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 33 del 14/10/2004 di adozione e dagli elaborati tecnici ad essa allegati, finalizzati ad una modesta estensione della perimetrazione di due aree a destinazione produttiva;

rilevato che il Comune di La Loggia, con la deliberazione testè citata, propone nello specifico

un incremento della superficie fondiaria delle aree a destinazione produttiva “Pae2” e “Pae3”, pari a mq 21.623, finalizzato all’espansione delle attività già esistenti in loco;

dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003, la Variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 03/01/2005;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 09/12/2004;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l’espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 8 al P.R.G.C. del Comune di La Loggia, adottato con deliberazione del C.C. n. 33 del 14/10/2004, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali;
2. di dare atto che non vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di La Loggia la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva

votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta